



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2970 del 29/12/2025

OGGETTO: ORDINANZE N. 13/2023 E 33/2024. ER UBIS-000399. SP 21 DI SERRAMAZZONI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO A MONTE KM 20+525 NEL CENTRO ABITATO DI SERRAMAZZONI. CUP G17H24000430001. CIG B829514DEA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA CAT OG3 IMPRESA BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL.NOMINA CSE IN FASE DI ESECUZIONE

CUP G17H24000430001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1908 del 09/09/2025 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 64.486,65 e si affidavano i lavori in esito a procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 (c.d. correttivo appalti) all'impresa CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/1C.F. e P. IVA 00447840356 per un importo contrattuale netto di € 63.185,10 di cui € 60.677,05 per lavori e € 2.508,05 per oneri di sicurezza. Il Consorzio CFC ha indicato quale impresa esecutrice la consorziata GIANNINI EMORE SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Pangone 8 C.F./P.IVA 03333870362.

In 06/10/2025 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 33863 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fresatura e asfaltatura strade, rientranti nella categoria prevalente unica OG3, all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366 per un importo di € 8.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 120,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi al cap.4015 pren. 2873 del Peg 2025).

Poiché i lavori non risultavano ancora consegnati si provvedeva ad inviare con prot.n.34793 del 13/10/2025 comunicazione di interruzione dei termini previsti per l'autorizzazione in attesa della formale consegna dei lavori, avvenuta, come risulta da relativo verbale, in data 19/12/2025 mentre il contratto è stato stipulato in data 05/12/2025 (Registro scritture private n. 3460, assunto agli atti con prot. 42296 di pari data).

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. “White List provinciale” nelle sezioni “Estrazione forniture e trasporto terra e materiali inerti”, “noli a freddo macchinari” e per gli Ulteriori settori di cui all’Ordinanza per la ricostruzione post sisma n. 91/2012 nei settori “Demolizione di edifici e altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile”, e “Movimenti terra quali scavi, livellamenti, riporti del terreno, sbancamenti” con provvedimento n.51167 del 08/06/2023 attualmente in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ◇ ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ◇ ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 si è impegnata ad affidare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a p.m.i;
- ◇ ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ◇ ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente all’impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall’art. 3 comma 9 della L. n.136/2010
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - Attestazione SOA(cat. OG3 cl, IV BIS)

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato:

-che il capitolato speciale d’appalto ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero un differente contratto purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e giuridiche di quello applicato dall’appaltatore (sia nel caso di prestazioni relative alla categoria prevalente che scorporabile in misura almeno pari al 30% ai sensi dell’art.11 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n.209/24);
- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,;
- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art.119 del D.Lgs.n.36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto/lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo complessivo della categoria prevalente unica OG3.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 30.960,70 pertanto detratto il presente subappalto di € 8.000,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 22.960,70.

Si dà atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n.36/2023, è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta, come da visura camerale n. T.631151135 del 12/12/2025 agli atti dell'ente.

Si dà, inoltre, atto che l'impresa subappaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI essendo in possesso di attestazione SOA in classifica III o superiore (OG3 cl. IV BIS) non è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla c.d. patente a punti nei cantieri.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/1 C.F. e P.IVA 00447840356 a subappaltare all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366 i lavori di fresatura e asfaltatura strade rientranti nella categoria prevalente unica OG3 per un importo di € 8.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 120,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL_50933883 del 01/10/2025, valido fino al 29/01/2026;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta in quanto in possesso di attestazione SOA adeguata (OG3 cl. IV BIS) e che pertanto è esonerato anche dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a crediti nei cantieri;
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è una piccola/media impresa secondo la definizione dell'allegato I.1 art. 1 lettera o) del D.Lgs n. 36/2023 e delle Raccomandazioni n. 2003/361/CE;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e come disposto dal capitolato speciale d'appalto, il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs n. 36/2023, il subappaltatore ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti il contratto CCNL Edilizia piccola e media industria Aniem Confapi (cod. F018) equivalente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Allegato I.01 del succitato decreto, a quello applicato dall'appaltatore ai propri dipendenti (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (cod. F012);
- 7) di dare atto che la ditta subappaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena nelle sezioni "Estrazione forniture e trasporto terra e materiali inerti", "noli a freddo macchinari" e per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza n. 91/2012 del Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma nei settori "Demolizione di edifici e altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile", e "Movimenti terra quali scavi, livellamenti, riporti del terreno, sbancamenti" con provvedimento n.51167 del 08/06/2023 attualmente in corso di aggiornamento;
- 8) di dare atto che verificandosi le condizioni di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 81/08 si procede in questa sede alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione individuato nella persona del Geom. Franco Sarto;
- 9) di dare atto che il codice CIG è B829514DEA e il codice C.U.P. è G17H24000430001;
- 10) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 22.960,70 come importo limite subappaltabile di contratto;

11)di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP, all'esecutrice GIANNINI EMORE SR, alla Ditta subappaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

12)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;

13)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n.11-15-03 F.1173 rif arch. 1120.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)